
Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BR

Valutazione di impatto ambientale. Stabilimento Greco & Company.**Il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi****Premesso che**

- con nota acquisite al prot. dell'Ente n. 46145 del 22.9.2015, il sig. Nicola Greco, nato a Ostuni il 22.2.1986 e residente in via Lombardia 25 - Carovigno, in qualità di legale rappresentante della società Greco & Company s.r.l., con sede legale ed operativa in C.da Polonnisso, Carovigno, ha trasmesso la domanda, e relativa documentazione, di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della L.R. n. 11/2001, all. 1, punto A.2.f., per l'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali inerti da avviare a recupero nell'impianto esistente e già autorizzato all'esercizio in procedura semplificata con provvedimento dirigenziale n. 67 del 2.10.13;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 51621 del 21.10.15, il proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di avviso di deposito del progetto sul Nuovo Quotidiano di Puglia del 3.10.15;
- con la medesima nota del 22.9.2015, ai sensi della L.R. richiamata, art. 14 e del D.P.R. n. 59/2013, art. 1, c. 2, le cui disposizioni prevedono il coordinamento con il provvedimento di VIA di tutte le domande di autorizzazione in materia ambientale, il proponente ha chiesto la modifica dell'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti - per rientrare nella classe terza — e l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche trattate, ai sensi del R.R. n. 26/2013 e s.m.i.;
- con nota del 21.1.16 il proponente ha chiesto la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento, in seguito agli esiti della conferenza di servizi istruttoria del 14.1.16;
- in seguito a rielaborazione del progetto e all'adozione della Deliberazione di Consiglio Comunale di Carovigno n. 19 del 31.5.16, il proponente ha trasmesso, via PEC del 6.6.16, istanza di riattivazione del procedimento, allegando elaborati integrativi;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 31968 del 28.7.16 il proponente ha trasmesso la planimetria aggiornata "*tav. .1 inquadramento territoriale e planimetria generale con lay out aziendale*";
- la documentazione di progetto complessivamente presentata ed acquisita agli atti del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi e pubblicata integralmente sul portale web dell'Ente, è costituita dai seguenti elaborati:
 - istanza di VIA e istanza di riattivazione del procedimento;
 - *Studio di impatto Ambientale* del 26.4.2016;
 - *sintesi non tecnica dello Studio di impatto Ambientale*, del 26.4.2016;
 - *tavola 1, 25.7.2016, tav. .1 inquadramento territoriale e planimetria generale con lay out aziendale*;
 - *tavola 2, aprile 2016, planimetria generale gestione delle acque meteoriche*;
 - *Piano di Monitoraggio e Controllo*, 26.4.2016;
 - chiarimenti e integrazioni in riscontro agli esiti della conferenza di servizi istruttoria, del 26.4.16;
 - copia della domanda di permesso di costruire prot. n. 30850 del 7.12.15;
 - copia della segnalazione certificata inizio attività prot. n. 1982 del 26.1.16;
 - *valutazione previsionale di impatto acustico*, del 12.4.15;
 - *relazione geologica ed idrogeologica*, dell'1.7.15;
 - autorizzazioni e certificazioni varie in possesso della società.
- dalla documentazione complessivamente presentata si evince che:
 - la società è già iscritta, con provvedimento dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi n. 67 del 2.10.2013, che ha integrato il provvedimento di iscrizione n. 1066 del 17.6.2010, nel Registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, nella classe IV di attività, per un quantitativo

annuo massimo di rifiuti pari a 12.250 tonnellate e 35 tonnellate giornaliere, per le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti inorganici (R5), per le tipologie di rifiuti non pericolosi appartenenti alle tipologie 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis di cui al D.M. 5.2.98;

- la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale è finalizzata alla richiesta di esercire l'attività di messa in esercizio (R13) e recupero (R5) per le tipologie di rifiuto, e i rispettivi quantitativi massimi, indicati nella seguente tabella, contenente anche i quantitativi di rifiuti e di stoccaggio massimo stabiliti nell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 67/2013

tipologia	codici CER	quantità massime in T/a R13 e RS		capacità massime di stoccaggio in t e m ³
		autorizzate	richieste	
7.1	10.13.11; 17.01.01; 17.01.02; 17.01.03; 17.01.07; 17.08.02; 17.09.04; 20.03.01	9.700	35.000	308 t, 220 m ³
7.2	01.03.99; 01.04.08; 01.04.10	500	3.000	116 t, 77 m ³
7.6	17.03.02	1.000	5.000	74 t, 46 m ³
7.31 bis	17.05.04	1.000	7.000	114 t, 54 m ³
quantitativi massimi totali		12.200	35.000	612 t, 397 m ³

- il proponente dichiara che la potenzialità di trattamento massima dell'impianto è pari a 450 tonnellate giornaliere, mentre la capacità massima di stoccaggio è pari a 612 tonnellate (397 m³) di rifiuti e 500 metri cubi di materia prima seconda; la capacità massima di stoccaggio di materia prima seconda è stata calcolata dal proponente in relazione alle aree di stoccaggio indicate in planimetria;
- l'area relativa all'impianto in questione:
 - è ubicata nel comune di Carovigno, foglio catastale n. 38, p.lle 131-132-490, ricadente in Zona Agricola E nel vigente Piano Urbanistico comunale e dista circa 1 km dal perimetro urbano di Carovigno;
 - non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;
 - rientra in una zona di territorio individuata dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia come *area di tutela quali-quantitativa* e con *grado di vulnerabilità alta*;
 - non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
 - è situata in una porzione di territorio identificata dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come area IT16102, zona di pianura;
 - non è gravata da ulteriori vincoli, e non è compresa in aree da sottoporre a particolari tutele indicate dal Piano Paesaggistico e Territoriale della Regione Puglia;
- lo stabilimento, così come descritto negli elaborati di progetto, in particolare nella *planimetria tavola 1 del 25.7.2016 — inquadramento territoriale e planimetria generale con layout aziendale*, insiste su un'area di circa 7.556 m² e risulta costituito da:
 - un'area di circa 5.500 m² adibita a deposito e commercializzazione di materiali destinati all'edilizia, individuata dalle particelle catastali n. 131 e 490, avente destinazione urbanistica agricola;
 - un'area di superficie pari a 2.008 m², individuata dalla particella catastale n. 132, avente destinazione urbanistica commerciale artigianale, ove è ubicato l'impianto di recupero in oggetto, pavimentata con cemento industriale al quarzo;
 - in tale area, all'interno della particella n. 132, in una porzione dell'impianto ubicata in adiacenza degli uffici (come si evince dalla planimetria — tavola 1 del 25.7.2016) il Gestore è titolare di un'attività di vendita malte e manufatti cementizi prodotti a partire dalla materia prima seconda recuperata nell'impianto. Per tale attività il Gestore ha inoltrato al Comune di Carovigno con nota acquisita al prot.

- comunale n. 1982 del 26.1.2016, la relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- piazzale in conglomerato bituminoso, destinato alla pesa e all'approvvigionamento dei rifiuti;
 - area di conferimento di rifiuti e cernita manuale;
 - area adibita alla messa in riserva (R13) del rifiuto accettato, in attesa delle lavorazioni di frantumazione, dotata di *di jersey* in cemento per separare le differenti tipologie;
 - area adibita al recupero dei rifiuti (R5), dove sono alloggiati una tramoggia di carico, un vibrovaglio, un mulino di frantumazione, un sistema di nebulizzazione, un estrattore orizzontale, nastri trasportatori, deferrizzatori e un secondo vibrovaglio per la separazione delle differenti granulometrie;
 - area adibita allo stoccaggio dei materiali recuperati;
 - recinzione perimetrale di altezza pari a 5 metri, delimitata da alberi ad alto fusto;
- il ciclo delle attività si compone delle seguenti fasi:
 - conferimento del rifiuto;
 - pesa e ispezione visiva;
 - espletamento della fase di accettazione e messa in riserva del rifiuto;
 - recupero del rifiuto inerte mediante frantumazione e deferrizzazione;
 - vibrovagliatura per separazione delle granulometrie;
 - movimentazione del materiale recuperato mediante nastri trasportatori;
 - stoccaggio del materiale recuperato e successivo trasporto verso cantieri o vendita a terzi;
 - utilizzo del materiale recuperato come inerte per la produzione di conglomerati cementizi e malte: nell'area dedicata sono presenti una molazza, una betoniera per la miscelazione degli inerti con cemento, acqua e grassello di calce e una benna collegata con pala semovente dotata di braccio telescopico, oltre agli stampi metallici per la realizzazione di manufatti cementizi.
 - in merito alla gestione delle acque meteoriche dilavanti la superficie dell'impianto il proponente non intende attivare alcuno scarico nell'ambiente di tali acque, ma intende gestirle secondo il seguente schema:
 - raccolta delle acque meteoriche dilavanti i piazzali scoperti dell'area dell'impianto di recupero (p.11a 132) e delle acque meteoriche incidenti sulle coperture e sugli impianti, mediante le pendenze indicate nella planimetria "*tavola 2 — planimetria generale acque meteoriche e particolari*";
 - trattamento mediante grigliatura, dissabbiatura e disoleazione;
 - convogliamento verso tre vasche di accumulo collegate in serie, una da 8,8 m³, una da 6,6 m³ e una da 110 m³, per un volume totale pari a 125 m³;
 - mediante una pompa ad immersione ubicata nella terza vasca di accumulo le acque verranno riutilizzate nel ciclo produttivo, per eseguire la bagnatura dei cumuli di materiali polverulenti; si prevede un riutilizzo di circa 1.000 m³ annui;
 - le aliquote di acque trattata in eccesso verranno conferite a terzi come rifiuti liquidi;
 - in caso di assenza di acque meteoriche, per la nebulizzazione il Gestore dispone di una cisterna di 27 m³ di acqua approvvigionata mediante autobotti;
 - per la restante superficie di circa 5.500 m², adibita a deposito e commercializzazione di materiali destinati all'edilizia, individuata dalle particelle catastali n. 131 e 490, non è stato previsto alcun sistema di collettamento, trattamento e gestione delle acque meteoriche;
 - fossa Imhoff opportunamente dimensionata per n. 6 Al., a tenuta stagna, dalla quale i reflui vengono periodicamente smaltiti, tramite conferimento a ditta terza autorizzata, come rifiuti liquidi.

Visti

- gli esiti della conferenza di servizi istruttoria svolta in data 14.1.16, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 3725 del 27.1.16 ed in cui:
 - sono stati illustrati l'oggetto del procedimento e gli impatti ambientali connessi con l'esercizio dell'impianto, secondo le modifiche richieste;

- Provincia di Brindisi e ARPA Puglia hanno chiesto dei chiarimenti in merito al progetto e integrazioni;
- sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli, con prescrizioni, del Comune di Carovigno e del D.to di Prevenzione ASL di Brindisi;
- è stato fatto presente che l'ubicazione dell'impianto risulta in contrasto con gli strumenti di pianificazione regionale stabiliti dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, il cui aggiornamento è stato approvato con D.G.R. n. 819/2015: tale Piano prevede un vincolo di incompatibilità, ovvero un criterio escludente di localizzazione, per gli impianti di gestione di rifiuti speciali ubicati in zona non industriale;
- il proponente, preso atto della posizione dell'Autorità Competente in merito alla questione della non conformità dell'impianto con il Piano regionale, ha anticipato l'intenzione di chiedere la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento;
- la conferenza di servizi ha deciso di sospendere i termini per la conclusione del procedimento;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 3009 del 22.1.2016 la società ha trasmesso la richiesta di sospensione dei termini della procedura di VIA;
- gli esiti della conferenza di servizi decisoria svolta in data 12.7.16, regolarmente convocata con nota prot. n. 26314 del 21.6.16 a seguito della richiesta di riattivazione del procedimento, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 29454 del 13.7.16. In tale conferenza:
 - è stata riesaminata la richiesta di riattivazione del procedimento, con modifica del progetto inizialmente presentato;
 - si è preso atto della S.C.I.A. presentata dalla società al Comune di Carovigno, con la quale il Gestore ha dato avvio ad un'attività di vendita e confezionamento di manufatti, prodotti a partire dalla materia prima seconda recuperata nell'impianto, all'interno della p.11a 132, in area adiacente agli uffici;
 - il Gestore ha chiarito che non intende attivare alcuno scarico di acque meteoriche, ma effettuare il riutilizzo delle acque trattate e stoccate in apposita vasca, per nebulizzazione dei cumuli di rifiuti polverulenti, e intende gestire come rifiuti liquidi le aliquote di acqua in surplus, mediante conferimento a ditte terze autorizzate;
 - è stata acquisita agli atti la nota di ARPA, prot. n. 42027 dell'11.7.16, con cui l'Agenzia ha elencato una serie di prescrizioni per la gestione dell'attività;
 - è stata acquisita agli atti la D.C.C. di Carovigno, con cui il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole alla localizzazione dell'impianto di recupero in relazione ai criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali;
 - la Conferenza di servizi ha deciso di ritenere chiusi i propri lavori, con il favorevole accoglimento della domanda di VIA presentata dalla società, con le condizioni e le prescrizioni discusse, alcune delle quali riportate nel verbale della conferenza.

Considerato che

- gli impatti sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'impianto secondo le modalità e i dati di progetto, sono i seguenti:
 - incremento dell'impatto acustico, dovuto alla movimentazione di un maggior quantitativo di materiali e alla frantumazione: per il mulino frantumatore è previsto un picco di pressione sonora pari a 85 dB;
 - incremento del traffico veicolare da e verso l'impianto, che il Gestore stima in 13 automezzi pesanti in transito, a fronte degli attuali 4-5;
 - maggiore rischio di eventi incidentali;
 - incremento della produzione di rifiuti (ferro, plastica, legno);
 - aumento delle emissioni diffuse di polveri;
- le misure e le tecnologie progettate e da adottare per mitigare gli impatti sono le seguenti:
 - gestione delle acque meteoriche conforme al R.R. n. 26/2013, con previsione di riutilizzo;
 - pavimentazione di tipo industriale per evitare contaminazioni del suolo e sottosuolo;

- limitate altezze di caduta dei materiali polverulenti dai nastri trasportatori alle aree di stoccaggio;
 - disponibilità a sospendere le attività in giornate particolarmente ventose;
 - limitazione della velocità degli automezzi all'interno dell'impianto;
 - periodico innaffiamento mediante acqua nebulizzata delle superfici e dei cumuli di materiali e rifiuti polverulenti, per limitare l'innalzamento di polveri;
 - regolare manutenzione della barriera verde perimetrale.
- la Valutazione di Impatto Ambientale sostituisce, come stabilito dalla L.R. n. 4 del 12.2.2014, art. 6 di modifica della L.R. n. 11/2001, tutte le autorizzazioni ambientali e, di conseguenza, anche la modifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti, nella classe quarta.

Ritenuto

- che le misure e le tecnologie scelte per la gestione dell'impianto possono garantire un limitato impatto ambientale, a condizioni che vengano scrupolosamente seguite le procedure descritte nella documentazione di progetto e che vengano osservate tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente provvedimento;
- che le attrezzature utilizzate per la gestione dei rifiuti, i presidi ambientali e le procedure operative descritte contengono le principali misure per garantire la sicurezza e tutela dell'ambiente, e che il progetto è conforme ai requisiti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del D.M. Ambiente 05.02.1998 successivamente integrato con decreto 186/2006, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni imposte nel presente provvedimento e che dette procedure vengano scrupolosamente seguite nell'esercizio dell'attività;
- che il parere favorevole espresso con Deliberazione del Consiglio Comunale di Carovigno n. 19 del 31.5.16, costituisce un positivo riscontro alla criticità relativa alla localizzazione dell'impianto, in area agricola, così come stabilito dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia;

Visti

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *norme in materia ambientale*, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10, dal D.Lgs. n. 205/10 e dal D.Lgs. n. 46/14;
- la L.R. n. 11/01 *Norme sulla valutazione di impatto ambientale*, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.03.07, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.97, n. 357, e s.m.i.;
- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante *Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*, con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA e in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinate dalla L.R. 11/01;
- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la *Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08*;
- il D.M. 186/06, avente ad oggetto *Regolamento recante modifiche al D.M. 5.2.98 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97*;
- il D.Lgs. n. 78 del 30.3.2016 recante "regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28.12.06, *Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione*, modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31.01.07 *Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche*, dalla D.G.R. n. 2668 del 28.12.09, *Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia* e dalla D.G.R. n. 819 del 23.4.2015 *Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione*

Puglia;

- il D.Lgs. n. 230 del 17.3.1995, recante *attuazione di direttive europee in materia di rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 *Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché i provvedimenti di autorizzazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)*;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*,
- lo Statuto della Provincia di Brindisi, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4/2 del 9.4.2015 e successiva Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 10.9.2015;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento

ESPRIME

giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'esercizio dell'attività di gestione finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi, nello stabilimento esistente e già autorizzato per l'esercizio in procedura semplificata di proprietà della società **Greco & Company s.r.l.**, con sede legale e operativa in località Polonnisso s.n.c., Carovigno, rappresentata dal sig. Nicola Greco, come identificato in premessa, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

1. con il presente provvedimento la società è iscritta nel Registro delle imprese che esercitano l'attività di recupero dei rifiuti, nella terza classe di attività, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per un quantitativo di rifiuti da avviare a messa in riserva R13 e recupero R5, non superiore a 35.000 tonnellate annue, con i seguenti limiti quantitativi;

tipologia D.M. 186/066	codici CER	descrizione	quantitativi massimi, in t/a di recupero (R5) e	capacità massime di stoccaggio in t e m ³
7.1	10.13.11; 17.01.01; 17.01.02; 17.01.03; 17.01.07; 17.08.02; 17.09.04; 20.03.01	laterizi, conglomerati, traverse ferroviarie	35.000	308 t, 220 m ³
7.2	01.03.99; 01.04.08; 01.04.10	rifiuti di rocce da cave autorizzate	3.000	116 t, 77 m ³

7.6	17.03.02	conglomerato bituminoso	5.000	74 t, 46 m ³
7.31 bis	17.05.04	terre e rocce da scavo	7.000	114 t, 54 m ³
			35.000	612 t, 397 m ³

2. all'interno dell'impianto non possono essere presenti più di 500 m³ di materia prima seconda;
3. il soggetto responsabile dell'ottemperanza alle prescrizioni e condizioni stabilite nel presente provvedimento, è il rappresentante legale della società, come identificato in premessa;
4. il Gestore dovrà corrispondere, entro il 30 aprile di ciascun anno, un diritto di iscrizione pari a euro 387,00, da versare sul c.c.p. 12882726 intestato a Provincia di Brindisi — Servizio Tesoreria, con la seguente causale: Servizio Ambiente, diritto annuale di iscrizione recupero rifiuti ex art. 216 D.Lgs. n. 152/06;
5. l'iscrizione nel Registro Provinciale ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., è valida per 5 anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento. Entro sei mesi dalla scadenza dell'iscrizione il Gestore deve provvedere a trasmettere apposita istanza di rinnovo o con le modalità indicate dall'art. 216 richiamato o tramite le modalità del D.P.R. n. 59/2013, di disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale;
6. il Gestore è tenuto ad elaborare e trasmettere alla Provincia di Brindisi, ad ARPA Puglia ed al Comune di Carovigno, entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, un progetto dettagliato per la realizzazione di un sistema di gestione delle acque meteoriche dilavanti la superficie dello stabilimento ricadente nelle particelle catastali n. 131 e 490, del foglio 38, aventi un'area complessiva di circa 5.500 m², ai fini dell'approvazione da parte della Provincia di Brindisi, come stabilito dal R.R. n. 26/2013. Tale sistema deve contemplare griglia di raccolta, vasche per il trattamento primario e vasche di stoccaggio delle acque, di dimensioni opportune, successivamente da conferire a terzi come rifiuto liquido o da riutilizzare nell'ambito del ciclo lavorativo per gli usi consentiti dalla legge. La realizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche deve essere completata entro il termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di approvazione del progetto da parte della Provincia di Brindisi;
7. le modalità di gestione dell'impianto, delle attività di recupero dei rifiuti e del riutilizzo della materia prima seconda devono essere conformi a quanto descritto nell'elaborato *"Studio di Impatto Ambientale, paragrafo 5"*. Il Gestore deve eseguire il conferimento, la messa in riserva dei rifiuti, le lavorazioni di frantumazione, il deposito e il riutilizzo della materia prima seconda per la produzione di malte e conglomerati nelle aree indicate espressamente nella planimetria *"tavola 1, 25.7.2016, inquadramento territoriale e planimetria generale con lay out aziendale"*, agli atti del Servizio Ambiente ed Ecologia;
8. il Gestore è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i. ed è tenuto a verificare la conformità del campionamento e dell'analisi effettuata sul rifiuto stesso dal produttore, alle disposizioni dettate dall'art. 8 del D.M. richiamato;
9. i cumuli di rifiuti e materia prima seconda devono essere umidificati tramite adeguata nebulizzazione, così come le superfici su cui avviene la movimentazione dei materiali polverulenti; il Gestore deve limitare l'altezza di caduta dei materiali polverulenti in uscita dai nastri trasportatori;
10. deve essere verificata costantemente l'efficienza del sistema di nebulizzazione posto a valle del mulino frantumatore;

11. deve essere costantemente garantita la funzionalità della barriera verde perimetrale all'impianto, mediante la piantumazione di specie arboree in sostituzione di alberi e vegetazione deteriorati;
12. le operazioni di stoccaggio di rifiuti e materia prima seconda devono essere eseguite secondo le disposizioni dell'allegato 5 del D.M. 186/2006, in relazione all'organizzazione del centro, alle dotazioni minime degli impianti destinati allo stoccaggio ed in relazione ai criteri di gestione;
13. gli stoccaggi in cumuli di rifiuti e materia prima seconda non devono superare in altezza la recinzione perimetrale dello stabilimento, circa 5 metri dal piano di calpestio;
14. deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione;
15. il Gestore deve adempiere regolarmente alla compilazione e, laddove richiesto, alla trasmissione dei documenti amministrativi relativi ai rifiuti gestiti e prodotti, tra cui il registro di carico e scarico e il modello di Comunicazione annuale dei rifiuti (MUD);
16. le differenti aree di deposito dei rifiuti devono essere indicate con opportuna ed adeguata cartellonistica, da dove si possano evincere con chiarezza, per le aree di riferimento, i rifiuti stoccati, i relativi rischi, i pericoli per l'ambiente e gli operatori e le raccomandazioni minime di sicurezza;
17. deve essere rispettato un valore limite di emissione per le polveri totali pari a 5 mg/Nm^3 , per tutti i punti di emissione diffusa, denominati E1, E2 ed E3, così come localizzati sulla tavola n. 1 "inquadramento territoriale e planimetria generale con lay-out aziendale", agli atti del Servizio Ambiente ed Ecologia. Oltre a questi tre punti di campionamento il Gestore deve individuare altri due punti per il monitoraggio delle emissioni diffuse, da denominarsi E4 ed E5, da indicarsi nella planimetria contestualmente alla trasmissione dei rapporti di prova;
18. deve essere effettuato annualmente un monitoraggio delle polveri totali al suolo, in due zone esterne allo stabilimento e limitrofe al confine dell'impianto, con un valore limite di emissione pari a 5 mg/Nm^3 ;
19. i valori limite dovranno essere misurati con cadenza annuale, durante l'esercizio dell'impianto. Nel rapporto di analisi dovranno essere indicati i punti di campionamento delle emissioni diffuse sulla planimetria, l'altezza a cui è stato posizionato lo strumento e le condizioni meteorologiche al momento del campionamento stesso;
20. tutti i campionamenti e le misure devono essere eseguiti con metodo UNICHIM o UNI, da personale qualificato, presso laboratori accreditati e certificati. Ogni misura deve contenere una stima dell'incertezza associata, secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000; i campionamenti e le misure devono soddisfare i requisiti dettati dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 12341:2001 e UNI EN 14907:2005;
21. i certificati di analisi delle emissioni dovranno essere conservati in originale negli uffici dello stabilimento e dovranno essere trasmessi in copia, non appena disponibili, a questo Servizio e al Dipartimento ARPA Provinciale di Brindisi;
22. deve essere data comunicazione ad ARPA Puglia D.to di Brindisi, con almeno trenta giorni di anticipo, delle date in cui sono programmati i controlli delle emissioni;

23. la società dovrà registrare la propria attività, via web all'indirizzo www.cetarpa.puglia.it, al Catasto delle Emissioni Territoriali (CET), e dovrà compilarlo ed aggiornarlo periodicamente con le informazioni richieste, con i dati sui punti di emissione e gli autocontrolli;
24. ogni modifica del ciclo produttivo, delle attività, degli impianti, dei presidi ambientali, della titolarità dell'impianto e dell'assetto societario deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed al D.to di Brindisi di ARPA Puglia;
25. il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Brindisi — Servizio Ambiente, al D.to di Brindisi di ARPA Puglia e al Sindaco del Comune di Carovigno ogni evento incidentale o che abbia una ripercussione sull'Ambiente e sulla salute degli operatori e dei cittadini;
26. il Gestore deve fornire la necessaria assistenza per lo svolgimento delle attività periodiche di controllo e di verifica degli Enti a ciò preposti; le attività di controllo stabilite nell'elaborato "*piano di monitoraggio ambientale*" sono a totale carico del Gestore;
27. deve essere effettuato, con cadenza biennale, il monitoraggio dei livelli di emissione sonora, per la verifica del rispetto dei limiti di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni, trasmettendo le risultanze a questo Servizio, ad ARPA Puglia e al Comune di Carovigno;
28. il Gestore deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, un registro delle attività, da sottoporre a preventiva vidimazione del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia. Su tale registro devono essere riportate le seguenti annotazioni:
 - data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui supporti antivibranti, gli ugelli e la rete di nebulizzazione e sui componenti dell'impianto di gestione delle acque meteoriche, con indicazione delle eventuali sostituzioni;
 - data e risultati degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera e delle emissioni acustiche;
 - dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a disposizione degli operatori;
29. alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nel capitolo 9 dello studio di impatto ambientale "*piano di ripristino ambientale*", previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo;
30. tutte le comunicazioni verso gli Enti e l'Autorità Competente devono avvenire tramite posta elettronica certificata;
31. il Gestore deve riutilizzare le acque meteoriche, trattate e stoccate nelle vasche da 125 m³, nel ciclo produttivo, per eseguire la bagnatura dei cumuli di materiali polverulenti e delle superfici dello stabilimento e deve smaltire le eventuali eccedenze mediante conferimento delle acque a ditte terze autorizzate, come rifiuti liquidi;
32. il Gestore deve adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento, al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;

33. il Gestore deve garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento, depurazione e stoccaggio, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
34. il Gestore deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti dagli insediamenti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
35. il Gestore deve evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità pubblica, in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;
36. il Gestore deve garantire la sicurezza della viabilità di accesso all'impianto, in particolare deve impedire che si creino situazioni critiche di traffico di mezzi pesanti fuori dallo stabilimento e deve garantire il lavaggio di ogni mezzo in uscita dall'impianto, al fine di impedire che si depongano polveri sulla viabilità esterna. Il Comune è tenuto a verificare l'adempimento a tali prescrizioni;
37. il Gestore dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno una relazione relativa ai dati delle attività svolte nell'impianto, da denominarsi "*Rapporto annuale*", contenente i seguenti dati:
- quantitativo di rifiuti recuperato nell'anno solare precedente;
 - dati dei consumi delle risorse idriche ed energetiche;
 - informazioni relative alle operazioni di manutenzione delle apparecchiature utilizzate nella gestione dei rifiuti e dell'impianto di gestione delle acque meteoriche;
 - informazioni sui dispositivi di controllo individuale utilizzati dagli operatori;
 - informazioni relative a eventi incidentali, incendi, sversamenti di materiali;
38. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato al recupero e allo stoccaggio potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relative rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico. Ai sensi del D.Lgs. n. 78 del 30.3.2016, pubblicato sulla G.U. S.G. n. 120 del 24.5.2016, la società è tenuta ad iscriversi al SISTRI nei termini e con le modalità previste dagli artt. 4 e 6 dello stesso decreto.

Il presente parere non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente VIA sono demandati ad ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi.

I dati relativi al presente provvedimento verranno inseriti in via telematica nel catasto dei rifiuti gestito dall'ISPRA, con le modalità comunicate dallo stesso istituto con nota del 2.4.2013.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato ai seguenti soggetti:

- i. società Greco & Company s.r.l.;

- ii. Comune di Carovigno;
- iii. ASL Brindisi, Dipartimento di Prevenzione;
- iv. Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia;
- v. alla Polizia Provinciale per i controlli di competenza.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Le dichiarazioni rese dal Gestore e dal tecnico di fiducia incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni necessarie al suo rilascio.

Il proponente ha l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano locale a diffusione regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pasquale EPIFANI